



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE
E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 1 ex DGSA – Affari Generali
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

A: UVAC
PIF
REGIONI
LORO SEDI

OGGETTO: Ambito di applicazione delle disposizioni ex art. 1, commi 3 e 4 del D.L. n. 91 del 2014, convertito con modificazioni con legge n. 116 del 2014, in materia di “(...) potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare”.

Al fine di riscontrare i quesiti riguardanti l’ambito di applicazione delle disposizioni ex art. 1, commi 3 e 4 concernenti il “potenziamento dell’istituto della diffida nel settore agroalimentare” di cui al D.L. n. 91 del 2014 recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, convertito con modificazioni con legge n. 116 del 2014, inoltrati alla scrivente Direzione Generale da alcuni Uffici Veterinari degli Adempimenti comunitari - UVAC, anche sulla scorta di analoghe richieste pervenute agli stessi da parte di Aziende sanitarie locali, si rappresenta, sulla base dei pareri resi in merito dall’Ufficio legislativo di questa Amministrazione, quanto nel seguito.

Il comma 3 del menzionato art. 1, introduce, per le violazioni delle norme in materia agroalimentare, il ricorso all’istituto della diffida, in luogo della sanzione immediata, ponendo, per l’applicazione dello stesso, la necessaria compresenza di condizioni quali: la sanabilità della violazione accertata, nel senso che la violazione commessa consiste in “errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero le violazioni le cui conseguenze dannose sono eliminabili”, nonché la previsione della sola sanzione amministrativa pecuniaria come conseguenza della violazione stessa.

Pertanto, tenuto conto della specifica tipologia del settore preso in considerazione (agroalimentare) e stante il carattere formale delle violazioni a cui l'intervento in parola si riferisce, si intendono escluse dall'ambito di applicazione dell'istituto della diffida le violazioni riguardanti norme poste a tutela della sicurezza alimentare e più in generale della salute umana, ivi comprese quelle in materia di sanità animale, farmaci veterinari, anagrafe degli animali, benessere in allevamento e durante il trasporto, settore dei mangimi.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Silvio BORRELLO*

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993